



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II

TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779

Codice Fiscale 97714470586 - Cod. Mecc. RMIC8DA006

Matricola INPS 7060743438 - Codice univoco ufficio: UF99KZ

e-mail: mic8da006@istruzione.it – P.E.C. mic8da006@pec.istruzione.it

Sito web: www.icardea2.edu.it

CIRCOLARE n.167

Agli studenti /Ai genitori

Ai docenti

A tutto il personale scolastico

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: utilizzo del cellulare

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo improprio di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi della SSPG del nostro Istituto, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi non consentiti.

Facendo riferimento nello specifico agli **articoli 24 e 25 del nostro Regolamento d'Istituto**, leggiamo come di seguito:

Art. 24. È vietato usare il cellulare per la Scuola Secondaria, previa autorizzazione dei docenti ed esclusivamente per fini didattici all'interno delle ore di lezione.

Art. 25. Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l'utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente). **A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con gli smartphone** (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente).

In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore. Se l'alunno reitera l'atto sarà proposta una sospensione automatica di due giorni, senza obbligo di frequenza.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione senza fini didattici riguarda anche il personale docente, ATA e OEPAC.

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con casa; per casi di particolare gravità o urgenze si chiede l'autorizzazione al docente che consentirà l'accensione del telefonino.

Normativa di riferimento:

- a) DPR n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"; Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 "Utilizzo del telefono cellulare nelle scuole";
- b) DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- c) DM n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
- d) Circolare Ministeriale n.107190 del 19-12-2022.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso la **Nota prot. 3952 del 19.09.23** avente per oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.

Chiarimenti "**nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022**". Con la precedente Nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 citata in oggetto, il MIM ha inteso fornire indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari, nonché dispositivi elettronici affini in classe. In quella sede si è ribadito il divieto, limitandone l'uso solo ai casi in cui essi possono fungere da "strumenti compensativi" oppure, qualora il Regolamento d'istituto lo preveda, "**per finalità inclusive, didattiche e formative**". Il MIM introduce delle precisazioni in merito a quelle "finalità inclusive". Le deroghe al divieto generale si applicano solo nel caso in cui le condizioni di salute degli alunni che le richiedono siano debitamente documentate, e "**lo smartphone sia collegato a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto**". "A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un'apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico curante ed al genitore. Tale tecnologia, certamente meno dolorosa delle lancette pungidito, non può prescindere dall'uso di uno smartphone". Di conseguenza, fra le "**finalità inclusive**" sono "**senz'altro comprese quelle medico-sanitarie**".

Ardea, lì 20/02/2024

Il Dirigente Scuola

Dott.ssa Maria Troianiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs.39/93